

Codice A1418A

D.D. 4 marzo 2022, n. 363

Legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" artt. 9 e 10. Assegnazione risorse ai Comuni di Borgomanero e Bruino relativo al fabbisogno 2018-2019. Liquidazione spesa di euro 13.428,68 sul capitolo 217752 impegno 3217/2022.



ATTO DD 363/A1418A/2022

DEL 04/03/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1418A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: Legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” artt. 9 e 10. Assegnazione risorse ai Comuni di Borgomanero e Bruino relativo al fabbisogno 2018-2019. Liquidazione spesa di euro 13.428,68 sul capitolo 217752 impegno 3217/2022.

Premesso che :

l’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti;

a tal fine l’articolo 10 della medesima legge istituisce un Fondo speciale presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), mentre il comma 2 dell’articolo 9 stabilisce i limiti per la definizione del contributo concedibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti;

con circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989 sono state fornite indicazioni esplicative e attuative della legge, in particolare è stato disciplinato il procedimento per la concessione dei contributi (paragrafo 4), mentre l’art. 10 comma 4 della legge 13 prevede che, nell’ipotesi le risorse non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, le domande dei portatori di disabilità al 100% siano soddisfatte con precedenza sulle domande degli invalidi parziali, fermo restando che le domande non soddisfatte restino valide per gli anni successivi;

per le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, occorre fare riferimento al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;

il Fondo speciale ex articolo 10 della l. 13/1989 è stato alimentato da risorse stanziato dallo Stato per i primi anni, successivamente è intervenuta una graduale riduzione degli stanziamenti, l'ultimo dei quali risale al 2004;

a partire dal 2005, le domande per il superamento delle barriere architettoniche in Piemonte sono state integralmente finanziate con fondi del bilancio regionale;

la Giunta regionale con deliberazione n. 25-10730 del 9 febbraio 2009, in considerazione del fatto che le domande erano finanziate esclusivamente con fondi regionali e che negli anni si era verificato un progressivo incremento dei costi di realizzazione degli interventi, ha definito criteri e modalità per l'assegnazione dei contributi regionali, come indicato nell'allegato A alla medesima deliberazione. In particolare, è stato stabilito che il Comune, esperita l'istruttoria di competenza e quantificato il fabbisogno comunale, trasmettesse il provvedimento amministrativo di approvazione del fabbisogno e l'elenco delle domande al competente Settore regionale a cui era affidato il compito di ordinare le domande in una graduatoria generale regionale ordinata secondo i criteri definiti dalla medesima deliberazione;

l'ultima graduatoria approvata dalla Regione (DD n. 117 del 9 marzo 2012, Settore Programmazione e Attuazione Interventi di Edilizia Sociale della Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Supplemento 1 al n. 11 del 2012) comprende le domande presentate dai cittadini nel 2011 e tiene conto anche delle istanze presentate negli anni precedenti non ancora finanziate, per un totale di oltre 10 milioni di euro, di cui circa 4,7 riferiti a invalidi totali e la quota restante riferita a invalidi parziali;

con DPCM 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2017, n. 226, sono stati destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche 180 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, n. 67 del 27 febbraio 2018, sono state ripartite tra le Regioni le risorse di cui al DPCM 21 luglio 2017 sulla base del dato stimato del fabbisogno inevaso al 31.12.2017; le risorse ripartite a favore della Regione Piemonte ammontano a euro 25.723.719,99 per le annualità 2017-2020; con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5893 del 7 giugno 2018 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo di euro 11.432.764,44 relativo alle annualità di ripartizione 2017/2018.

Con la D.G.R. n. 26-8011 del 7 dicembre 2018 sono stati previsti i nuovi criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse ai comuni, nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti, prevedendo un'omogeneità di criteri per il riparto delle risorse statali e regionali, stabilendo pertanto che la quota massima di contributo erogabile continuasse a essere pari a euro 8.147,00;

le risorse statali e regionali pari a euro 11.104.466,03 ripartite con DD n. 1563/A1507A del 19.12.2018 del Settore regionale Edilizia Sociale della Direzione Coesione Sociale sono state utilizzate per soddisfare il saldo del fabbisogno degli invalidi totali al 2011, già aggregato a livello regionale, e l'ammontare del fabbisogno complessivo degli invalidi totali periodo 2012-2017.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 aprile 2019 è stato trasferito alla Regione Piemonte l'importo complessivo pari a euro 5.716.382,22, relativo all'annualità 2019, così come stabilito dal decreto interministeriale n. 67/2018.

Con la D.G.R. n. 13-694 del 17 dicembre 2019 sono stati previsti i nuovi criteri e indirizzi per il riparto e l'assegnazione delle risorse statali e regionali ai comuni nonché per la rendicontazione dei contributi liquidati dai Comuni ai richiedenti, prevedendo un'omogeneità di criteri per il riparto delle risorse statali e regionali, stabilendo pertanto che la quota massima di contributo erogabile continuasse a essere pari a euro 8.147,00;

al punto 8 del deliberato del provvedimento stesso è stabilito che la quota residuale del trasferimento statale pari a euro 2.091.320,30 sarà oggetto di impegno nell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2019/2021 a copertura degli ulteriori fabbisogni comunicati dai comuni sulla base delle indicazioni ministeriali a riguardo.

le risorse statali e regionali disponibili pari a euro 6.616.183,43 sono state ripartite tra i Comuni con DD n. 1823 del 19 dicembre 2019 del settore regionale Politiche di Welfare Abitativo direzione Sanità e Welfare e sono state utilizzate per soddisfare il fabbisogno degli invalidi parziali dal 1989 al 2017, risultando così soddisfatto l'intero fabbisogno degli invalidi totali e parziali comunicato alla Regione a partire dal 1989 fino al 2017.

la D.G.R. n. 4-3987 del 29 ottobre 2021 ha previsto che le somme residue dell'annualità 2019 del D.I. 67/2018, pari a euro 2.091.320,30 unitamente alle risorse derivanti dalle restituzioni da parte dei comuni piemontesi disponibili sul bilancio di previsione finanziario 2021-2022, vengano utilizzate per soddisfare il fabbisogno trasmesso di comuni riguardante gli invalidi totali e parziali, relativo agli anni 2018-2019 e 2020 successivamente ripartite ai Comuni con DD n. A14/1746 del 9 novembre 2021.

Considerato che la D.G.R. n. 7-4655 del 18 febbraio 2022 stabilisce di destinare le risorse statali pari a euro 3.96.057,72 relative agli anni 2020-2021, al soddisfacimento del fabbisogno relativo anno 2021 pari a euro 1.383.479,87 a cui vanno aggiunti euro 13.428,68 comunicati dai Comuni alla Regione successivamente ai tempi previsti dall'art. 11, comma 4, della legge 13/1989 relativi al fabbisogno dal 2018 al 2020.

Dato atto che il Comune di Borgomanero e il Comune di Bruino, con loro nota del 1° dicembre 2021 e del 21 gennaio 2022 hanno comunicato il mancato inserimento del loro fabbisogno relativo al 2018 nei provvedimenti su citati, per complessivi euro 13.428,68 e precisamente:

- Comune di Borgomanero euro 10.241,25
- Comune di Bruino euro 3.187,43.

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per assegnare e liquidare le risorse relative al fabbisogno 2018-2020 al Comune di Borgomanero e al Comune di Bruino, rispettivamente per euro 10.241,25 e per euro 3.187,42, per un ammontare complessivo di euro 13.428,678 disponibili sul capitolo 217752 (impegno 3217/2022).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità con quanto disposto dalla DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;
- la Legge regionale 27 dicembre 2021, n. 35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";
- la D.G.R. n. 12 - 4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021 ".

DETERMINA

- di assegnare le risorse relative al fabbisogno 2018-2020 al Comune di Borgomanero e al Comune di Bruino rispettivamente per euro 10.241,25 e per euro 3.187,42 per un ammontare complessivo di euro 13.428,678 disponibili sul capitolo 217752 (impegno 3217/2022) e di liquidare le stesse in un'unica soluzione, ai sensi della D.G.R. n. 7-4655 del 18 febbraio 2022.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diretto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

-

LA DIRIGENTE (A1418A - Politiche di welfare abitativo)
Firmato digitalmente da Anna Palazzi